

Compagnia: Opteven Assurances SA – Francia. Autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00141

Prodotto: OPTETIME e-XXL SUPER
Garanzia e Assistenza Veicoli Nuovi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

OPTETIME e-XXL SUPER è un contratto di assicurazione a copertura del costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per i guasti meccanici, elettrici, ed elettronici a favore degli acquirenti di veicoli nuovi nonché di assistenza stradale



Che cosa è assicurato?

Guasti meccanici

- ✓ I guasti meccanici, elettrici, elettronici occorsi a tutte le componenti del veicolo ad eccezione dei pezzi, organi e materiali espressamente esclusi dalla copertura.

Il Contratto copre il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) volte all'eliminazione del Guasto, purché esso avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna e si verifichi durante l'uso normale del veicolo, in conformità con gli standard e le raccomandazioni fornite dal costruttore.

Assistenza Stradale

- ✓ Il contratto prevede per l'assicurato che si trovi in difficoltà un aiuto tempestivo, in denaro o in natura, per mezzo della Struttura organizzativa. Le prestazioni di assistenza includono:
 - Soccorso stradale per guasto incidente, furto totale, tentato e parziale, rapina tentata o parziale, incendio, foratura, perdita o rottura chiavi, mancanza carburante, errato rifornimento e atto vandalico
 - Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
 - Depannage
 - Autovettura in sostituzione (solo in Italia)
 - Demolizione del veicolo in Italia
 - Taxi/Spese di trasferimento per raggiungere la stazione di noleggio del veicolo sostitutivo o altra destinazione
 - Spese di albergo per riparazioni superiori a 24 ore
 - Demolizione del veicolo in Italia
 - Abbandono legale all'estero
 - Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio per riparazioni superiori alle 24 ore
 - Recupero del veicolo riparato per riparazioni superiori alle 24 ore
 - Autista a disposizione qualora l'assicurato non sia in condizione di guidare
 - Invio di un'autoambulanza in Italia.
 - Viaggio di un familiare all'Estero.
 - Accompagnamento minori.
 - Interprete all'Estero.
 - Invio fisioterapia



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- ✗ i veicoli usati, i veicoli nuovi dotati di un motore endotermico.
- ✗ i veicoli con meno di 4 ruote; con più di 3,5 tonnellate di peso a pieno carico; immatricolati all'estero;
- ✗ i veicoli terrestri a motore nuovi non conformi alla nota descrittiva del modello consegnato dal Costruttore e che abbiano subito qualunque modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite dal Costruttore medesimo;
- ✗ i veicoli con un'anzianità dalla data di prima immatricolazione superiore a 54 mesi e con un residuo di Garanzia Esterna inferiore a 6 mesi, con un chilometraggio al momento della sottoscrizione superiore a 74.000 km e potenza del motore superiore a 250 KW;
- ✗ i veicoli che siano stati convertiti ad alimentazione GPL o gas metano successivamente alla data di inserimento del Veicolo in copertura; i veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o da ricambi di qualità equivalente; i veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione della garanzia.
- ✗ i veicoli diffusi in meno di 300 esemplari per anno nel territorio nazionale.

I Veicoli adibiti anche occasionalmente:

- ✗ a fini sportivi o per qualsiasi tipo di competizione, rally, o corse in genere anche di tipo dilettantistico, o per i relativi allenamenti; a trasporto pubblico (ad esempio taxi) o a trasporto oneroso privato; a scopo di noleggio (con o senza conducente), servizio di polizia, ambulanza, pubblico servizio e servizio di pronto intervento e soccorso in genere; a trasporto oneroso di merci o di persone, siano adibiti a corriere espresso; a Veicolo medici leggeri.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dalla copertura e in caso di sinistro non verrà erogata alcuna prestazione:

- ! circostanze eccezionali (come guerra civile o estera, terrorismo, catastrofi naturali o eventi climatici);
- ! comportamenti colposi o dolosi; incendio, corto-circuito, urto, collisione, furto, rapina; scoppio o da agenti atmosferici; causa esterna, da un corpo estraneo e/o non riconducibili ad un guasto accidentale; lucro cessante;
- ! vizi propri del Veicolo e già esistenti, di cui l'Assicurato fosse a conoscenza e che non li abbia dichiarato con dolo o colpa;
- ! difetti già segnalati dal fabbricante o rientranti nella garanzia fornita dallo stesso;
- ! uso improprio del Veicolo; circolazione "fuori strada"; incidente stradale; imputabili a negligenza, imperizia da parte dell'acquirente;
- ! normale usura del Veicolo; mancata o insufficiente lubrificazione; dalla conversione del veicolo con impianto GPL o metano;
- ! mancato rispetto del Piano di Manutenzione e Revisione e delle norme di manutenzione in genere, nonché dall'inosservanza delle istruzioni previste, nonché dalla mancata o incompiuta esecuzione della manutenzione programmata.

Per le prestazioni di Assistenza, inoltre sono previsti i seguenti limiti:

- ! le garanzie prestate sono diverse e presentano differenti limitazioni di copertura;
- ! le prestazioni Spese d'albergo, Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio, Recupero del veicolo riparato sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale in Italia e nei seguenti Paesi esteri, se il Veicolo non vi sia rimasto per più di 90 giorni consecutivi: Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
- ✓ Le prestazioni di Assistenza "Autovettura in sostituzione", "Demolizione del Veicolo" e "Invio di un'autoambulanza" valgono unicamente in Italia. Le prestazioni "Abbandono Legale", "Anticipo Spese Legali", "Anticipo delle cauzioni penali e civili", "Anticipo delle spese mediche", "Invio dei pezzi di ricambio", "Viaggio di un familiare" e "Interprete all'Estero" valgono unicamente nei paesi esteri sopra indicati.



Che obblighi ho?

- **All'inizio del contratto:** l'Assicurato ha il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare alla compagnia l'esistenza (e, in seguito, la successiva stipulazione) di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo. Inoltre, l'Assicurato ha l'obbligo di pagare il premio.
- **Nel corso del contratto:** l'Assicurato ha il dovere di comunicare alla Compagnia ogni circostanza che aggravi il rischio assicurato e di informare la Compagnia di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo. L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione prescritte dal costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista, avendo cura che l'Officina completi e firmi il libretto ad ogni intervento.
- **In caso di sinistro con riferimento alla garanzia per guasti elettromeccanici:** affidare il veicolo guasto al rivenditore autorizzato o all'officina di riparazione di fiducia e inviare tempestivamente alla Compagnia entro 5 giorni dalla data in cui esso si verifica, prima di effettuare qualsiasi riparazione, il preventivo di spesa dettagliato nonché tutti i documenti utili ad una corretta istruzione e valutazione del sinistro e di collaborare con la Compagnia per la corretta istruzione del sinistro.
- **In caso di sinistro con riferimento alla garanzia assistenza:** denunciare il sinistro il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi al suo verificarsi.



Quando e come devo pagare?

- Il premio viene corrisposto al momento della sottoscrizione del Contratto;
- non è prevista la possibilità di frazionare il pagamento;
- il pagamento del Premio può essere effettuato con i mezzi di pagamento consentiti dall'intermediario nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa primaria e regolamentare. Il pagamento del premio tramite denaro contante è consentito nei limiti previsti dalla normativa in vigore (all'intermediario è fatto divieto di accettare pagamenti in contanti per premi superiori a EUR 750,00).
- In caso di mancato pagamento, la copertura assicurativa è sospesa dal 15° giorno successivo a quello di mancato pagamento e riprende dalle ore 24:00 del giorno di accredito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre:

- dalle ore 24.00 del giorno di scadenza dell'eventuale periodo residuo di garanzia legale o convenzionale rilasciata dal Costruttore e/o dal venditore; oppure
- dalle ore 24.00 del giorno di raggiungimento del limite chilometrico eventualmente previsto dalla garanzia del costruttore. Nel caso in cui il limite chilometrico massimo previsto dalla garanzia del costruttore sia raggiunto in un momento anteriore rispetto a quello previsto, la copertura decorre dalla data in cui il raggiungimento di tale limite viene comunicato alla Compagnia.

La copertura rimane in vigore per la durata prescelta dal contraente e indicata nel modulo di polizza.

In ogni caso, la garanzia cessa in caso di:

- perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo;
- recesso dal contratto;
- inosservanza delle prescrizioni del Costruttore relative all'uso del Veicolo e di mancato rispetto delle clausole concernenti la manutenzione dello stesso;
- perdita delle condizioni di assicurabilità previste, nel corso del Contratto;
- confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dal contratto:

- in caso di Sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione. La polizza cesserà decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso;
- nei contratti di durata superiore a 5 anni, a partire dal quinto anno di efficacia del Contratto, con effetto a decorrere dall'inizio della annualità successiva e senza alcun onere, salvo preavviso di 60 giorni;
- nei contratti poliennali di durata inferiore o uguale a 5 anni il recesso annuale non è consentito.

Il diritto di recesso può essere esercitato tramite comunicazione scritta alla Compagnia trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Estensione di Garanzia e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto: Opteven Assurances S.A.
Prodotto: OPTETIME e-XXL SUPER
Garanzia e Assistenza Veicoli Nuovi

opteven

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 05/02/2026, ed è l'ultimo aggiornamento disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Sede secondaria in Italia, Via E. Tazzoli, 6, CAP: 20154, Milano, tel. +39 02/87293411; sito internet: <https://it.opteven.com>; e-mail: info.it@opteven.com; PEC: opteven_assurances@legalmail.it.

OPTEVEN ASSURANCES S.A. è un'impresa di assicurazioni con sede legale in Francia, 10, rue Olympe de Gouges - 69100 Villeurbanne e sede secondaria con cui sarà concluso il contratto in Milano, Via Enrico Tazzoli 6, Codice Fiscale e Partita IVA 09915270962, R.E.A. MI – 2121531, tel. +39 0287293411; sito internet: <https://fr.opteven.com>; e-mail: info.fr@opteven.com; PEC: opteven_assurances@legalmail.fr.

La Compagnia è ammessa ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento, numero di iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS I.00141 e codice IVASS D942R, nei rami 9 (Altri danni ai beni), 16 (Perdite pecuniarie di vario genere) e 18 (Assistenza).

OPTEVEN ASSURANCES S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è soggetta alla vigilanza della Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61 Rue Taitbout, 75009 Parigi, Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare, in milioni di Euro, del patrimonio netto di OPTEVEN ASSURANCES è pari a Euro 68.972.411, del capitale sociale è pari a Euro 5.335.715,00 e del totale delle riserve patrimoniali a Euro 110.896.127.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito dell'impresa <https://fr.opteven.com/mentions-legales/>. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 35,712 Mln €, il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 12,104 Mln € mentre i Fondi propri ammissibili alla loro copertura sono di 79,712 Mln €.

La Compagnia dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'art. 45bis del D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), pari a 223%.

Al Contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Con riferimento alla Garanzia Guasti elettromeccanici: La Compagnia prenderà in carico le spese per la sostituzione o la riparazione di tutti gli elementi meccanici, elettrici o elettronici che abbiano subito un danno a causa di guasto meccanico che ne determini la rottura o il disfuncionamento purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il Guasto avviene in modo fortuito, imprevisto e ha come origine una causa interna;
- il Guasto avviene sul Veicolo, senza che il Sinistro rientri in nessuna delle cause di esclusione previste dalla Garanzia Guasti;
- il Guasto avviene in seguito o durante l'utilizzo normale e appropriato del Veicolo, conformemente alle istruzioni di utilizzo fornite dal Costruttore del Veicolo.

La polizza OPTETIME e-XXL SUPER copre i costi per la riparazione di tutti i pezzi e gli organi del Veicolo, unitamente ai materiali di consumo necessari alla riparazione dei guasti meccanici, elettrici ed elettronici subiti, ad eccezione dei seguenti pezzi, organi e materiali espressamente di seguito elencati:

- I pezzi soggetti ad usura quando il malfunzionamento è dovuto alla normale Usura (pastiglie dei freni, dischi e tamburi dei freni, spazzole tergicristallo, ammortizzatori anteriori e posteriori, tubi e silenziatori di scarico, candele, ricarica e essiccatore aria condizionata, meccanismo e disco della frizione); cerchioni e pneumatici; cilindretti freni a tamburo; copricerchi; tutti gli elementi di carrozzeria; vernice; cristalli e guarnizioni; tappezzeria sedili e imbottiture; finiture interne; griglie di ventilazione; componenti non montati di serie sul veicolo; elementi della cellula camper.

Con riferimento alla Garanzia Assistenza: Il Contratto ha per oggetto l'Assistenza a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il Veicolo. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa rispetto alle garanzie prestate, descritte nel DIP Danni, è riportato ai massimali di seguito indicati in relazione ai singoli eventi assicurati.

- **Soccorso stradale (per i Veicoli fino a 35 q.li.):** fino ad una percorrenza massima (andata e ritorno) del carroattrezzi di 70 km.
- **Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale:** € 1.000,00 Iva inclusa per sinistro.

- **Depannage**
- **Autovettura in sostituzione (solo in Italia):**
 - o in caso di guasto: 5 giorni consecutivi;
 - o in caso di furto totale: 7 giorni consecutivi;
 - o in caso di furto totale e previo riacquisto di altra vettura presso il Concessionario/Venditore del Veicolo: 30 giorni complessivi.
- **Taxi/Spese di trasferimento (per ogni Sinistro):** € 100,00 IVA inclusa.
- **Spese di albergo per riparazioni superiori a 24 ore:**
 - o € 100,00 IVA inclusa per notte e per persona,
 - o € 500,00 IVA inclusa per sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
- **Demolizione del veicolo in Italia**
- **Abbandono legale all'Estero**
- **Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio (in Italia e all'Estero):** € 260,00 IVA inclusa.
- **Recupero del veicolo riparato in Italia e all'Estero**
- **Autista a disposizione in Italia e all'Estero**
- **Anticipo spese di prima necessità in Italia ed all'Estero (per ogni Sinistro):** € 2.000,00 IVA inclusa.
- **Anticipo spese legali all'Estero (per ogni Sinistro):** € 1.000,00 IVA inclusa.
- **Anticipo delle cauzioni penali e civili all'Estero (per Sinistro):** € 5.000,00 IVA inclusa.
- **Anticipo delle spese mediche all'Estero (ricovero per infortunio o malattia improvvisa):** € 2.000,00 IVA inclusa.
- **Invio pezzi di ricambio all'Estero**
- **Rientro sanitario**
- **Rientro salma (anche se coinvolti più Assicurati):** € 5.000,00 IVA inclusa.
- **Viaggio di un familiare all'Estero:** € 250,00 IVA inclusa.
- **Accompagnamento minori (per Sinistro):** € 500,00 IVA inclusa.
- **Interprete all'Estero (per Sinistro):** € 600,00 IVA inclusa.
- **Invio fisioterapista (per Sinistro e per anno assicurativo):** € 250,00 IVA inclusa.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ogni singola garanzia delle esclusioni specifiche.

Di seguito alcuni esempi per ciascuna garanzia:

Garanzia Guasti: sono esclusi i danni indiretti (come immobilizzo del veicolo, costi di noleggio, multe, conseguenze professionali), quelli non causati da un guasto accidentale (come incidenti, eventi naturali, atti vandalici, uso scorretto o negligenza), danni preesistenti, intenzionali o derivanti da manutenzioni errate o non effettuate secondo quanto prescritto. Sono escluse anche le spese legate alla normale usura, manutenzione ordinaria e riparazioni non indispensabili.

Assistenza stradale: sono esclusi i costi di ricambi, carburante, pedaggi, assicurazioni facoltative, soggiorni non previsti, documenti per la demolizione o abbandono del veicolo, spese non strettamente mediche o funerarie, e costi di viaggio e soggiorno per accompagnatori o familiari.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla Garanzia Guasti:

Il Contratto prevede un Massimale per Sinistro a seconda della Formula contrattuale prescelta e indicata nel Modulo di Polizza sottoscritto dall'Assicurato.

Si precisa che l'Indennizzo per Sinistro non potrà mai superare il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blu, fermo restando che il Massimale per sinistro ammonta a quanto indicato nel Modulo di Polizza.

Indipendentemente dalla formula prescelta, per la sostituzione della batteria è previsto un Massimale per Sinistro pari a € 5.000 (cinquemila), IVA inclusa.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli acquirenti di veicoli nuovi ad alimentazione elettrica che siano interessati a proteggere il proprio veicolo per un ulteriore periodo oltre la garanzia del Costruttore, al fine di coprirsi da eventuali guasti elettromeccanici o nel caso in cui il conducente del veicolo necessiti di assistenza.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 30%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti la Polizza potranno essere inoltrati per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a: OPTIVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI); e-mail: reclami.it@opteven.com . Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni.
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i> È inoltre facoltà del reclamante rivolgersi all'autorità del Paese d'origine della Compagnia, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09, Francia.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro assicurativo	<i>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</i>
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il procedimento di mediazione è obbligatorio.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</i>

REGIME FISCALE

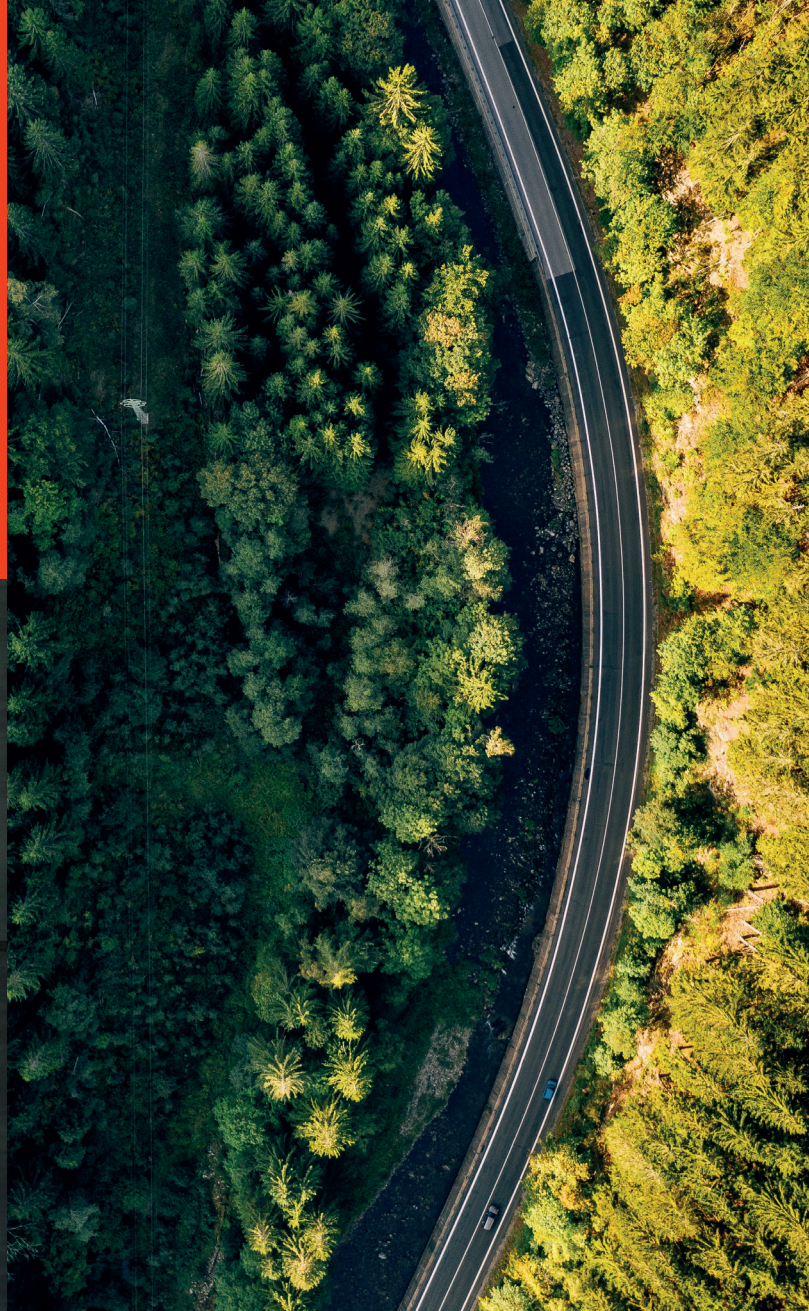
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello previsto in Italia per le polizze assicurative ramo danni in base alla normativa vigente. Non è prevista la detrazione fiscale dei premi e la tassazione delle prestazioni assicurate per la Garanzia Guasti Meccanici (ramo 9) è pari al 13,5%, per le prestazioni di assistenza stradale (ramo 18) è pari al 10% .
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: it.opteven.com .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. L'impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'Aderente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del procedimento.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ESTENSIONE DI GARANZIA E ASSISTENZA

optetime e-XXL SUPER



Il presente Set Informativo, contenente:

- il Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)
- il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
- le Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del Glossario
- Modulo di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto assicurativo.

Il Contraente deve prendere visione del Set Informativo prima della sottoscrizione.

Edizione: FEBBRAIO 2026

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

OPTEVEN ASSURANCES S.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00141, codice IVASS n. D942R.

Sede legale: 10 rue Olympe de Gouges - 69100 Villeurbanne (Francia) - 379 954 886 RCS Lyon.

Sede Secondaria in Italia: Via Enrico Tazzoli 6, 20154 Milano (MI) - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 09915270962 - REA MI - 21215301 - Tel: 02 87293411
PEC: opteven_assurances@legalmail.it

opteven

La polizza OPTetime e-XXL SUPER è un contratto di assicurazione rivolto agli acquirenti di veicoli nuovi ad alimentazione elettrica che siano interessati a proteggere il proprio veicolo per un ulteriore periodo oltre la garanzia del Costruttore, al fine di coprirsi da eventuali guasti elettromeccanici o nel caso in cui il conducente del veicolo necessiti di assistenza.

Le Condizioni generali di assicurazione sono suddivise in:

- Sezione 1: COPERTURE ASSICURATIVE
- Sezione 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA
- Sezione 3: GESTIONE DEI SINISTRI

Per agevolare la comprensione del Contratto, la Compagnia ha utilizzato il più possibile un linguaggio semplice e chiaro. L'Assicurato troverà evidenziate mediante l'utilizzo di icone riconoscibili le:

#PRESTAZIONI ASSICURATIVE:

- **GUASTI MECCANICI**



- **ASSISTENZA STRADALE**



#LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

- **LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI**



L'Assicurato dovrà porre particolare attenzione

- alle parole con iniziale Maiuscola, le cui definizioni si trovano nel glossario;
- alle frasi e parole indicate in grassetto, su cui è richiamata l'attenzione dell'Assicurato;
- ai riferimenti normativi inclusi nel testo delle condizioni, ad esempio:

- ▶ **art. 1915 c.c.** In questo caso, per comprenderne meglio il contenuto, l'Assicurato dovrà leggere l'articolo delle Condizioni insieme con la norma di legge richiamata.

GLOSSARIO.....	pag. 1 di 21
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	pag. 3 di 21
Art. 1. Che tipo di polizza è OPTetime e-XXL SUPER.....	pag. 3 di 21
SEZIONE 1: COPERTURE ASSICURATIVE	pag. 3 di 21
Art. 2. Che cosa è assicurato	pag. 3 di 21
Art. 3. Prestazioni.....	pag. 4 di 21
Art. 4. Che cosa non è assicurato	pag. 11 di 21
Art. 5. Quali sono i limiti delle coperture	pag. 11 di 21
Art. 6. Dove valgono le coperture	pag. 13 di 21
SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA	pag. 13 di 21
Art. 7. Quando cominciano le coperture e quando finiscono	pag. 13 di 21
Art. 8. Quando e come è possibile pagare	pag. 14 di 21
Art. 9. Quando e come è possibile recedere dalla polizza.....	pag. 14 di 21
Art. 10. Quali obblighi ci sono	pag. 15 di 21
Art. 11. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	pag. 16 di 21
Art. 12. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge	pag. 17 di 21
Art. 13. Come comunicare con la Compagnia	pag. 17 di 21
SEZIONE 3: GESTIONE DEI SINISTRI.....	pag. 17 di 21
Art. 14. Denuncia del Sinistro e modalità di determinazione del danno.....	pag. 17 di 21
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 20 di 21

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini utilizzati nel Contratto per una migliore comprensione.

ASSICURATO

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Estensione di Garanzia e dall'Assistenza di cui al presente Contratto.

ASSISTENZA

insieme delle prestazioni fornite dalla Compagnia all'Assicurato a seguito di un evento (fatto dannoso o furto) che abbia coinvolto il Veicolo o l'Assicurato, elencate nella sezione 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

COMPAGNIA

OPTEVEN ASSURANCES, S.A., con Sede Legale in Francia, 10 rue Olympe de Gouges, 69100 Villeurbanne e sede secondaria in Italia sita in Milano, Via Enrico Tazzoli 6, Codice Fiscale e Partita IVA 09915270962, R.E.A. MI – 2121531.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento della sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, del Modulo di Polizza e del pagamento del Premio.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può confliggere con quello del Contraente o dell'Assicurato.

CONTRAENTE

il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con la Compagnia. Nel presente Contratto il Contraente coincide con l'Assicurato.

CONTRATTO

contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dalla Garanzia.

COSTRUTTORE

casa produttrice del Veicolo che presta la garanzia legale e/o convenzionale.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

momento in cui le garanzie divengono operanti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

DIP DANNI

documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017.

DIP AGGIUNTIVO DANNI

documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni, redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Ivass 41/2018.

ESTENSIONE DI GARANZIA/GARANZIA GUASTO MECCANICO

indica la copertura prestata dalla Compagnia ai sensi del presente Contratto le cui condizioni sono contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

EVENTO

si intende il Guasto (Assistenza), l'incidente, il furto totale, tentato e/o parziale, la rapina tentata e/o parziale, l'incendio, la foratura, la perdita o rottura chiavi, la mancanza carburante, l'errato rifornimento.

FORMULE CONTRATTUALI

identificano le diverse combinazioni di coperture offerte dalla Compagnia che differiscono per ambito di operatività, servizi richiesti, limitazioni, esclusioni, massimali, franchigie e scoperti.

GARANZIA ESTERNA

qualsiasi garanzia legale o convenzionale (indipendente dal presente Contratto) gravante sul venditore e/o sul costruttore del Veicolo (anche in virtù di disposizioni normative) che includa le prestazioni di cui alla Sezione 1 delle presenti Condizioni di assicurazione. È ricompresa nella definizione di Garanzia Esterna, senza limitazione alcuna, la garanzia cui è tenuto il venditore del Veicolo ai sensi degli artt. 132 e ss. del Codice del consumo - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

GUASTO (Assistenza)

per la copertura assistenza, il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti che rendono impossibile il suo utilizzo in condizioni normali, tale da rendere il Veicolo non marciante. Non rientrano nella definizione di Guasto:

- (i) i danni che comportino la sola rumorosità del veicolo, senza impedirne la marcia;
- (ii) il fermo del veicolo determinato da richiami della Casa Costruttrice, nonché da operazioni di manutenzione, controllo, montaggio di accessori, interventi di riparazione della carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento del Veicolo.

Sono inoltre esclusi dalla copertura i casi di fermo del veicolo derivanti da mancata manutenzione.

GUASTO (Estensione di Garanzia)

malfunzionamento o mancato funzionamento di organi, pezzi e parti componenti del Veicolo a causa di una rottura imprevista o di una avaria meccanica, elettronica o elettrica, tale da rendere il Veicolo non marciante.

Non rientrano nella definizione di Guasto le rotture o le avarie

- (i) che comportino la sola rumorosità del veicolo, senza impedirne la marcia;
- (ii) derivanti da incidenti stradali o da qualsiasi fatto esterno rispetto agli organi, pezzi e parti componenti del Veicolo, nonché
- (iii) i guasti avvenuti alle componenti elettriche, elettroniche e meccaniche non espressamente rientranti in copertura secondo quanto previsto dal presente contratto.

INDENNIZZO O PRESTAZIONE ASSICURATIVA

somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

INTERMEDIARIO DI ASSICURAZIONE

persona fisica o giuridica, regolarmente iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, che a titolo oneroso esercita attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e dispone, ove previsto, da parte della Compagnia di mandato all'incasso del Premio.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

MASSIMALE

somma espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le coperture assicurative previste in Polizza. Per la sola copertura Estensione di Garanzia il Contratto prevede un massimale per Sinistro:

Massimale per Sinistro: somma massima indennizzabile per ogni Sinistro, che varia in base alla formula prescelta, fermo restando il limite massimo per sinistro del valore commerciale del Veicolo.

MODULO DI POLIZZA

il documento predisposto dalla Compagnia, contenente la dichiarazione di adesione al Programma Assicurativo, che deve essere sottoscritto dall'Assicurato dopo aver letto attentamente e compreso pienamente i contenuti del Set Informativo.

OFFICINA

officina più vicina al luogo dell'evento in grado di effettuare la riparazione.

OPTEVEN

il marchio commerciale che identifica OPTEVEN ASSURANCES (la Compagnia).

PIANO DI REVISIONE E MANUTENZIONE

l'insieme delle revisioni e dei lavori periodici previsti dalla legge o dalla casa costruttrice, debitamente provati con apposita documentazione tecnica, che devono essere effettuati sul Veicolo, indipendentemente dalla vigenza della presente Polizza/Contratto, da parte di un'officina dotata dei mezzi tecnici e tecnologici idonei, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal "Libretto d'Uso e Manutenzione" del Veicolo stesso.

POLIZZA/CONTRATTO

il presente documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione e regola i rapporti fra le Parti.

PREMIO

la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte e commissioni all'Intermediario di Assicurazione, dovuta alla Compagnia dal Contraente quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

PROGRAMMA ASSICURATIVO

l'insieme delle garanzie prestate dalla Compagnia.

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

percentuale dell'indennizzo dovuto all'Assicurato che rimane a carico dell'Assicurato stesso.

SERVIZIO TECNICO

la struttura di OPTEVEN ASSURANCES o di una società di servizi da questa incaricata in base ad apposita convenzione, costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non), che provvede alla gestione dei Sinistri, curando: (i) il contatto e il rapporto con l'Assicurato e con i riparatori; (ii) la verifica dell'operatività dell'Assicurazione, dando o negando la conferma di copertura con conseguente l'autorizzazione alla riparazione e provvedendo al pagamento della stessa nei limiti delle condizioni di assicurazione

SET INFORMATIVO

l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Il Set Informativo è composto dal DIP danni, DIP aggiuntivo Danni, Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Polizza.

SINISTRO

evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione ed al cui verificarsi viene erogata la Prestazione. L'insieme dei danni derivanti da uno stesso evento costituisce un unico Sinistro.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

la struttura di OPTEVEN ASSURANCES o di una società di servizi da questa incaricata in base ad apposita convenzione, costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

USURA O DETERIORAMENTO

progressiva riduzione della performance o il graduale deterioramento del Veicolo o di suoi componenti che richiedono manutenzione, sostituzione o riparazione a seguito dell'utilizzo dello stesso, indipendentemente dalla causa o processo di tale riduzione o deterioramento.

VALORE COMMERCIALE

è il prezzo di mercato del Veicolo al momento del Sinistro, desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla pubblicazione Eurotax Blu.

VEICOLO NUOVO

veicolo nuovo ad alimentazione elettrica acquistato quale primo intestatario dall'Assicurato presso il Concessionario/ venditore e coperto dalla garanzia del Costruttore, di peso inferiore a 3,5 tonnellate, con potenza espressa in Kilowatt inferiore a 250 KW, che sia immatricolato in Italia (data di prima immatricolazione) da un periodo di tempo inferiore a 54 mesi, purché residuino almeno 6 (sei) mesi di Garanzia Esterna, il cui chilometraggio sia inferiore a 74,000 km, alla data di adesione al Contratto. Ai fini dell'ammissione al Programma Assicurativo, la data di anzianità del Veicolo viene calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dal libretto di circolazione - ancorché effettuata all'estero. Nel caso in cui tale data non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell'anno indicato.

VEICOLO KM 0

il veicolo ad alimentazione elettrica di peso inferiore a 3,5 tonnellate e con potenza espressa in Kilowatt inferiore a 250 KW, che sia immatricolato in Italia dalle concessionarie d'auto che al momento della vendita ha una percorrenza massima inferiore o uguale a 100 (cento) chilometri e un'anzianità non superiore ai 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione

VEICOLO

il Veicolo Nuovo o Km 0 assicurato in base al presente Contratto, i cui dati sono contenuti nel Modulo di Polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità o limitazioni delle garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto.

Data di ultimo aggiornamento: febbraio 2026.

I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.

ART. 1. CHE TIPO DI POLIZZA È OPTETIME e-XXL SUPER

La polizza OPTetime e-XXL SUPER è una polizza multirischio per le autovetture a uso privato, rivolta agli acquirenti di veicoli nuovi, ad alimentazione elettrica, che siano interessati a proteggere il proprio veicolo per un ulteriore periodo oltre la garanzia del Costruttore, al fine di coprirsi da eventuali guasti elettromeccanici o nel caso in cui il conducente del veicolo necessiti di assistenza.

L'ASSICURATO SOPPORTA INTEGRALMENTE IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO.

La POLIZZA OPTetime e-XXL SUPER prevede:

■ una COPERTURA PER GUASTI MECCANICI e



■ una COPERTURA PER ASSISTENZA STRADALE



SEZIONE 1: COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 2. CHE COSA È ASSICURATO

ART. 2.1. COPERTURE ASSICURATIVE

Le coperture assicurative previste dalla **Garanzia Guasti** coprono il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per l'eliminazione del Guasto occorso al Veicolo e per il ripristino della sua precedente funzionalità, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il Guasto avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna al Veicolo;
- non ricorra nessuna delle cause di esclusione della copertura Estensione di Garanzia;
- il Guasto avvenga in seguito o durante l'utilizzo normale ed appropriato del Veicolo, come risulta dalle istruzioni di utilizzo fornite dal costruttore.

In caso di Sinistro, la Compagnia rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'intervento di riparazione di un Guasto al Veicolo.

I pezzi e le parti componenti oggetto della copertura sono elencati all'Art. 3. Prestazioni.

Per la copertura di **Assistenza Stradale**, il Contratto ha per oggetto l'Assistenza a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il Veicolo. L'Assistenza viene erogata dalla Compagnia, direttamente o tramite aziende partner specializzate e autorizzate ad operare nel settore.

Le prestazioni rientranti nelle coperture previste dal presente Contratto vengono attivate prendendo contatto con la Struttura Organizzativa (► art. 14.2)

La Compagnia presta inoltre agli Assicurati il Servizio di Assistenza Telefonica operativa al fine di facilitare l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dal Contratto.

La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile in caso di danno o aggravamento del danno subito dall'Assicurato o da un terzo in caso di utilizzo del Veicolo guasto.

Le singole prestazioni e coperture che rientrano nelle coperture sono definite negli articoli che seguono. Ad ogni copertura si applicano i massimali e le limitazioni specificamente indicati.

ART. 2.2. VEICOLI ASSICURABILI

Possono rientrare nelle coperture previste dal presente Contratto i Veicoli terrestri a motore, che:

- siano Veicoli Nuovi, ad alimentazione elettrica, acquistati come primo intestatario dell'Assicurato o siano Veicoli Km 0;
- siano conformi alla nota descrittiva del modello consegnato dal Costruttore e che non abbiano subito



- modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite dal Costruttore medesimo;
- abbiano 4 ruote e meno di 3,5 tonnellate di peso a pieno carico;
- siano stati immatricolati in Italia;
- abbiano un chilometraggio inferiore o uguale a 74.000 km, alla data di adesione al Contratto.
- siano immatricolati da un periodo di tempo uguale o inferiore a 54 (cinquantaquattro) mesi purché residuino almeno 6 (sei) mesi di Garanzia Esterna. Ai fini della copertura assicurativa l'anzianità del Veicolo viene calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dal libretto di circolazione - ancorché effettuata all'estero. Nel caso in cui tale data non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell'anno di immatricolazione.
- siano Veicoli Nuovi ad alimentazione elettrica, ossia dotati di un motore elettrico alimentato a batteria con ricarica tramite una fonte di alimentazione esterna (BEV), di un motore elettrico la cui elettricità è generata da celle a combustibile idrogeno (FCEV) o di un motore elettrico a batteria ricaricata tramite un piccolo motore ausiliario a combustione (E-REV), purché siano rispettate le condizioni di cui ai punti precedenti;
- siano in regola con il Piano di Revisione e Manutenzione (ovvero l'insieme delle revisioni e dei lavori periodici previsti dalla legge o dalla casa costruttrice, debitamente provati con apposita documentazione tecnica, che devono essere effettuati sul Veicolo, indipendentemente dalla vigenza della presente Polizza/Contratto, da parte di un'officina dotata dei mezzi tecnici e tecnologici idonei, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal "Libretto d'Uso e Manutenzione" del Veicolo stesso.)

Possono beneficiare dei servizi offerti dal presente Contratto unicamente i Veicoli privati o commerciali destinati a uso privato.

ART. 3. PRESTAZIONI

ART. 3.1 GARANZIA GUASTI

La Garanzia Guasti copre la riparazione di tutti i pezzi e gli organi, unitamente ai materiali di consumo necessari alla riparazione ad eccezione dei seguenti pezzi, organi e materiali espressamente di seguito elencati, ferme restando le esclusioni di cui al successivo art. 5.1.

Sono esclusi:

- I pezzi soggetti ad usura quando il malfunzionamento è dovuto alla normale Usura (a titolo esemplificativo: pastiglie dei freni, dischi e tamburi dei freni, spazzole tergicristallo, ammortizzatori anteriori e posteriori, tubi e silenziatori di scarico, candele, ricarica e essiccatore aria condizionata, silent-block, meccanismo e disco della frizione);
- cerchioni e pneumatici; cilindretti freni a tamburo; copricerchi; tutti gli elementi di carrozzeria,
- vernice
- cristalli e guarnizioni;
- tappezzeria; sedili e imbottiture; finiture interne; griglie di ventilazione;
- componenti non montati di serie sul veicolo;
- elementi della cellula camper.

La batteria verrà sostituita solo nel caso in cui capacità minima raggiunga una soglia inferiore alle raccomandazioni del costruttore.

La sostituzione della batteria prevede un limite di 5.000€, Iva inclusa, per singolo intervento.

L'effettiva necessità dell'intervento sarà sempre valutata da un perito incaricato dal Servizio Tecnico.

Non è oggetto della Garanzia Guasti:

- la riparazione del Veicolo in seguito a incidente o in seguito a normale Usura. La normale Usura viene riscontrata attraverso il confronto tra lo stato dei pezzi danneggiati, il loro chilometraggio, il loro tempo di utilizzo e la media potenziale di funzionamento;
- qualsiasi intervento di manutenzione, messa a punto o regolazione, in relazione a guasti o a incidenti dovuti alla normale Usura;
- qualsiasi vizio occulto del Veicolo e le relative conseguenze;
- la copertura di responsabilità civili professionali, contrattuali o penali dipendenti o meno da altre convenzioni o modalità di assicurazione.

La presente garanzia non è cedibile.

Art. 3.2. ASSISTENZA STRADALE

Art. 3.2.1. SOCCORSO STRADALE

Invio di mezzo di soccorso stradale per la riparazione sul posto o per il traino del veicolo in caso di immobilizzo.



In cosa consiste la Garanzia Guasti?



In cosa consiste la copertura Assistenza stradale?

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, furto totale, tentato e parziale, rapina tentata o parziale, incendio, foratura, perdita o rottura chiavi, mancanza carburante o batteria di trazione scarica per i veicoli elettrici, errato rifornimento e atto vandalico in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando possibile, alla riparazione sul posto, oppure, organizzerà il traino del veicolo stesso fino al Rivenditore o al più vicino Riparatore, entro i massimali di costo previsti.

In caso di veicoli elettrici con batteria di trazione scarica e laddove il depannage sul posto non è fosse possibile, il veicolo verrà portato verso presso la colonnina di ricarica più vicina.



Limitazioni e massimali:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino ad una percorrenza massima (andata e ritorno) del carroattrezzi di 70 km.

L'eventuale eccedenza chilometrica per il traino sino all'officina indicata resta a carico dell'Assicurato stesso.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

In cosa consiste ?

Art. 3.2.2. RECUPERO DEL VEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE

Recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale a seguito di incidente.

In particolare...

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale, tenendo a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di € 1.000,00 Iva inclusa per sinistro.**



Le eventuali spese eccedenti i massimali restano a carico dell'Assicurato che dovrà pagarle sul posto al soccorritore intervenuto.

In cosa consiste ?

Art. 3.2.3. DEANNAGE

Invio di mezzo di soccorso stradale per la riparazione del Veicolo sul posto.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancanza di energia da batteria di trazione per i veicoli elettrici o mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.



Limitazioni e massimali:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi **entro 20 Km dal luogo del fermo**, in caso contrario interviene la prestazione "Soccorso Stradale".

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

Qualora il guasto non rientrasse in quelli previsti dalla garanzia, i costi di manodopera e del materiale di consumo restano a carico dell'Assicurato.

In cosa consiste ?

Art. 3.2.4. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (SOLO IN ITALIA)

Messa a disposizione di autovettura sostitutiva a noleggio in caso di immobilizzazione o di furto totale del Veicolo sul territorio italiano.

In particolare...

In caso di immobilizzazione del Veicolo per

- guasto la cui riparazione richieda più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificati dal riparatore, nonché per
- furto totale,

l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione un'autovettura sostitutiva a noleggio adibita ad uso privato, senza autista, di categoria C, a chilometraggio illimitato. L'autovettura

sostitutiva sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura della medesima e compatibilmente con le disponibilità della Società di noleggio. Il ritiro dell'autovettura sostitutiva avverrà secondo le modalità determinate dalla Società di noleggio. Potrà essere richiesta, ad esempio, la presentazione di una carta di credito a garanzia del ritiro.



Limitazioni e massimali:

Il Contratto copre i costi per il noleggio dell'autovettura sostitutiva, a chilometraggio illimitato,

- (i) in caso di guasto, fino al termine della riparazione e comunque per un **massimo di 5 (cinque) giorni consecutivi**;
- (ii) in caso di furto totale, per un **massimo di 7 (sette) giorni consecutivi**;
- (iii) in caso di furto totale e previo riacquisto di altra vettura presso il Concessionario/Venditore del Veicolo, il periodo di utilizzo del veicolo sarà esteso fino ad un **massimo di 30 (trenta) giorni complessivi**.

Le spese relative al carburante e alle assicurazioni non obbligatorie rimarranno a carico dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla copertura:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono in ogni caso cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- i costi di drop-off in caso di riconsegna in un Paese o località diversa da quello in cui l'autovettura sostitutiva è stata presa a noleggio.

Ove previsto, le società di autonoleggio possono chiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

In cosa consiste?

Art. 3.2.5. TAXI / SPESE DI TRASFERIMENTO

Pagamento di un taxi per raggiungere la stazione di noleggio o altra destinazione partendo dalla sede del Rivenditore/Riparatore.

In particolare...

Qualora a seguito di Guasto il Veicolo fosse ricoverato presso un Rivenditore/Riparatore, l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un Taxi per raggiungere la stazione di noleggio per il rilascio dell'autovettura sostitutiva o altra destinazione indicata.



Limitazioni e massimali:

Il Contratto prevede la copertura dei costi del Taxi fino ad un importo massimo di € 100,00 Iva inclusa per ogni Sinistro.

In cosa consiste?

Art. 3.2.6. SPESE D'ALBERGO

Rimborso delle spese di albergo in caso di fermo del Veicolo per riparazione superiore alle 24 ore. La copertura opera SOLO ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

In caso di immobilizzo del Veicolo per Guasto, per cui sia necessario un fermo per riparazione superiore alle 24 ore, che costringa l'Assicurato e i passeggeri a una sosta forzata prima di rientrare o proseguire il viaggio, il Contratto prevede la copertura delle spese di pernottamento in albergo. La Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.



Limitazioni e massimali:

la Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo fino a € 100,00 Iva inclusa per notte e per persona, per un massimo di € 500,00 Iva inclusa per Sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse dalla copertura le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

In cosa consiste?

Art. 3.2.7. DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA

Recupero del Veicolo e sua demolizione a seguito di incidente, furto o rapina.

In particolare...

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del Veicolo, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

Il Contratto prevede la copertura delle spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo.



Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe veicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).



La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'Assicurato trasmette i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

ART. 3.2.8. ABBANDONO LEGALE ALL'ESTERO

In cosa consiste ?

Abbandono e demolizione del Veicolo all'estero.

In particolare...

Qualora il valore commerciale del Veicolo dopo il sinistro dovesse risultare inferiore all'ammontare delle spese previste per la riparazione o il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare l'abbandono legale del Veicolo all'estero e la sua demolizione.

Qualora non fosse possibile procedere alla demolizione in loco, la Struttura Organizzativa provvederà a trasportare il Veicolo al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.



Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

ART. 3.2.9. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO

In cosa consiste ?

Prenotazione di viaggio (treno, aereo o taxi) per rientro alla residenza o per il proseguimento del viaggio. La Copertura opera in Italia e all'estero, SOLO se il Veicolo si trovi ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica e/o taxi per il rientro alla residenza o per il proseguimento del viaggio.



Limitazioni e massimali:

Per il costo dei biglietti o del taxi, è previsto un massimale di € 260,00 (IVA inclusa) per ogni rientro o proseguimento avvenuto in Italia e all'Estero.

È escluso dalla copertura il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto utilizzati.

ART. 3.2.10. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Prenotazione di viaggio (treno o aereo) per consentire il recupero del Veicolo riparato. La Copertura opera SOLO se il Veicolo si trova ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora in seguito a guasto, il veicolo rimanga immobilizzato presso l'officina riparatrice per oltre 24 ore, certificate dall'officina riparatrice, a causa dei tempi di riparazione o della chiusura dell'officina riparatrice medesima, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, prenoterà all'Assicurato un biglietto ferroviario in prima classe o un biglietto aereo in classe economica per consentire il recupero del veicolo riparato.



Limitazioni e massimali:

Il Contratto copre le spese per l'acquisto del biglietto.

Sono escluse dalla copertura le spese di carburante e pedaggio (autostrade, traghetti, etc.).

ART. 3.2.11. AUTISTA A DISPOSIZIONE IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Messa a disposizione di autista per la guida del Veicolo in caso di indisponibilità del conducente.

In particolare...

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve.



Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade, confini nazionali e simili) nonché dei traghetti per il rientro del veicolo.

ART. 3.2.12. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Anticipo di somme per il pagamento di spese di prima necessità.

In particolare...

Qualora in conseguenza del Sinistro, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Compagnia provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 2.000,00 Iva inclusa per ogni Sinistro.**

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.



Poiché il pagamento avviene unicamente a titolo di anticipo, l'Assicurato deve fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Compagnia o dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all'Assicurato in corso di validità).

ART. 3.2.13. ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO

Anticipo di somme per il pagamento di spese legali dell'Assicurato che si trovi all'estero.

In particolare...

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 1.000,00 Iva inclusa per ogni Sinistro.**



Il pagamento avviene a titolo di mera anticipazione. L'Assicurato deve pertanto fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Compagnia o dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all'Assicurato in corso di validità).

ART. 3.2.14. ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALI E CIVILI ALL'ESTERO

Anticipo di somme per il pagamento di cauzioni dell'Assicurato che si trovi all'estero.

In particolare...

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Compagnia, direttamente o tramite la Struttura Organizzativa, qualora

In cosa consiste?

In cosa consiste?

In cosa consiste?

In cosa consiste?

In cosa consiste?

L'Assicurato non possa provvedervi direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di € 5.000,00 Iva inclusa per Sinistro**, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.



Poiché il pagamento avviene unicamente a titolo di anticipazione, l'Assicurato deve fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all'Assicurato in corso di validità).

In cosa consiste ?

ART. 3.2.15. ANTICIPO DELLE SPESE MEDICHE ALL'ESTERO

Anticipo di somme per spese mediche dell'Assicurato che si trovi all'estero.

In particolare...

In caso di ricovero per infortunio o malattia improvvisa ed **entro il limite di € 2.000,00 Iva inclusa**, la Struttura Organizzativa anticiperà all'Assicurato la somma necessaria al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche od ospedaliere.



Poiché il pagamento avviene unicamente a titolo di anticipazione, l'Assicurato deve fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all'Assicurato in corso di validità).

In cosa consiste ?

ART. 3.2.16. INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Invio all'estero di pezzi di ricambio non reperibili e indispensabili per la riparazione del veicolo.

In particolare...

Qualora a seguito di un fatto dannoso verificatosi all'Estero non fosse possibile reperire in loco i pezzi di ricambio indispensabili per rimettere il veicolo in condizione di viaggiare, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla spedizione degli stessi, sempre che siano ancora in produzione ed ancora disponibili in Italia presso i rivenditori o i concessionari della casa costruttrice del veicolo.



I costi dei pezzi di ricambio e dei relativi diritti doganali sono ad esclusivo carico dell'Assicurato, mentre restano a carico della Struttura Organizzativa i costi di ricerca e di spedizione. I pezzi di ricambio, in caso di spedizione aerea, sono posti a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

In cosa consiste ?

ART. 3.2.17. RIENTRO SANITARIO

Organizzazione del trasporto dell'Assicurato presso struttura ospedaliera in caso di incidente stradale in cui sia coinvolto il Veicolo.

In particolare...

In seguito a infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, qualora le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in una struttura ospedaliera attrezzata in Italia o alla sua residenza in Italia, la Compagnia, per il tramite della Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare il trasporto dell'Assicurato, con uno dei seguenti mezzi, in base alle condizioni di salute dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Compagnia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi nei Paesi Europei.

La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il titolo di viaggio non utilizzato.



La presente copertura non opera per le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La copertura non opera altresì nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie dalla struttura ospedaliera contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

In cosa consiste?



ART. 3.2.18. RIENTRO SALMA

Trasporto della salma verso il luogo di sepoltura in Italia in caso di decesso causato da incidente stradale.

In particolare...

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Limitazioni e massimali:

La Compagnia sostiene i costi relativi alla presente copertura fino ad un massimo di € 5.000,00 (Iva Inclusa) ancorché siano coinvolti più Assicurati.

Per gli importi superiori a detto massimale, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguata.

Sono in ogni caso escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

In cosa consiste?



ART. 3.2.19. INVIO DI UN'AUTO AMBULANZA IN ITALIA

Trasporto in autoambulanza a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In particolare...

Qualora l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo e successivamente al ricovero di primo soccorso, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza.

Il massimale previsto per la presente copertura è di € 300,00 Iva Inclusa.

In cosa consiste?



ART. 3.2.20. VIAGGIO DI UN FAMILIARE ALL'ESTERO

Organizzazione del viaggio di un componente della famiglia per il raggiungimento dell'Assicurato ricoverato a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In particolare...

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

Il Massimale previsto per la presente copertura è di € 250,00 Iva inclusa. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

In cosa consiste?



ART. 3.2.21. ACCOMPAGNAMENTO MINORI

Organizzazione del viaggio di un familiare convivente per raggiungere i minori di 15 anni, prendersene cura e ricondurli in Italia.

In particolare...

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Il Massimale previsto per la presente copertura è di € 500,00 Iva inclusa per Sinistro. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, possa contattarlo e organizzare il viaggio.

In cosa consiste?



ART. 3.2.22. INTERPRETE ALL'ESTERO

Messa a disposizione di un interprete in caso di fermo, arresto o minaccia d'arresto dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l'Assicurato necessiti di un interprete, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare l'assistenza di un interprete in favore dell'Assicurato.

Il massimale previsto dalla presente copertura ammonta ad € 600,00 Iva inclusa per Sinistro.

In cosa consiste?



ART. 3.2.23. INVIO FISIOTERAPISTA

Messa a disposizione di un fisioterapista in caso di traumi o fratture semplici causate da incidente da circolazione.

In particolare...

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici, la Struttura Organizzativa invierà al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista per le cure necessarie.

Il massimale previsto dalla presente copertura ammonta ad € 250,00 inclusa per Sinistro e per anno assicurativo.

ART. 4. CHE COSA NON È ASSICURATO

ART. 4.1. VEICOLI ED USI NON ASSICURABILI

Sono esclusi dal presente Contratto:

- i veicoli che non presentano le caratteristiche indicate all'art. 2.2;
- i veicoli destinati al noleggio, servizio di polizia, ambulanza, pubblico servizio e servizio di pronto intervento e soccorso in genere;
- i veicoli destinati o utilizzati anche occasionalmente come Veicoli per scuola guida, scuola di pilotaggio o qualsiasi altra forma di insegnamento;
- i veicoli adibiti o utilizzati anche occasionalmente a trasporto pubblico di persone (es. taxi) o a trasporto oneroso privato;
- i quad;
- i veicoli adibiti a carro funebre;
- i veicoli sanitari leggeri;
- i veicoli destinati a trasporto oneroso privato di merci o persone;
- i veicoli adibiti a corriere espresso;
- i veicoli modificati o utilizzati anche occasionalmente per fini sportivi, rally, corse, prove di velocità e competizioni in genere, anche amatoriali o dilettantistiche, o per i relativi allenamenti;
- i veicoli diffusi in meno di 300 esemplari per anno nel territorio nazionale;
- i veicoli che siano stati convertiti ad alimentazione GPL o gas metano, qualora non sia installato di serie dal costruttore o sia installato successivamente alla data di inserimento del Veicolo in copertura;
- i veicoli che sono stati oggetto di qualunque modifica rispetto alle norme e specifiche del Costruttore successivamente alla loro prima messa in circolazione;
- i veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o da ricambi di qualità equivalente;
- i veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione della garanzia;
- i veicoli con una potenza espressa in Kilowatt superiore a 250 KW.

SPESE E DANNI ESCLUSI

La Garanzia Guasti ha l'unica finalità di ripristinare il Veicolo al suo stato di funzionalità anteriore al Guasto secondo le condizioni descritte nel presente documento.

Non sono quindi coperti:

- i danni diretti o indiretti derivanti dall'immobilizzo del Veicolo, le conseguenze professionali, le spese di locazione di un veicolo sostitutivo (salvo diverso accordo);
- le spese di custodia, di parcheggio o le multe;
- i danni di sfruttamento o di deprezzamento del veicolo;
- le perdite di gestione, i danni commerciali diretti o indiretti;
- le sostituzioni di pezzi per raccomandazioni o per ragioni di comfort;
- eventuali lesioni o danni diversi da quelli subiti dal Veicolo risultanti da un'avaria sia prima che dopo la riparazione del veicolo;
- le spese relative a campagne di richiamo previste dal Costruttore.

ART. 5. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

ART. 5.1. ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA GUASTI

Sono esclusi:

- I danni o agli interventi risultanti:
 - da incidente stradale, furto, rapina, incendio, corto circuito, rimozione o confisca del Veicolo;
 - da eccesso di calore o freddo, immersione o immobilizzo prolungato del Veicolo;
 - da sovratensione;
 - da una causa esterna, da corpo estraneo, da un evento climatico naturale, da atti vandalici, da scoppio, da agenti atmosferici, da degrado volontario e/o non riconducibili a un Guasto accidentale;
 - dalla presenza o dall'azione di animali o insetti all'interno del Veicolo;

- dal mancato rispetto delle indicazioni e delle tempistiche di manutenzione prescritte dal Costruttore o dall'uso di un lubrificante per il motore non prescritto dal Costruttore o dall'utilizzo di carburante non adeguato;
 - dalla negligenza dell'Assicurato o del proprietario del Veicolo durante il periodo di copertura del presente Contratto;
 - da un evento conosciuto dall'Assicurato prima della data di sottoscrizione;
 - da danni derivanti dall'utilizzo a fini sportivi o in competizioni;
 - da trasformazioni di parti del Veicolo per aumentare la potenza o non adatte al Veicolo, sovraccarico nonché tutti gli utilizzi non conformi a quelli prescritti dal Costruttore;
 - dall'installazione dell'impianto GPL o gas metano del Veicolo;
 - da elementi o pezzi non conformi ai dati originali del veicolo secondo il Costruttore;
 - dalla rottura di una parte non coperta dal presente Contratto;
 - da circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati.
- I danni provocati intenzionalmente dall'Assicurato o dall'utilizzatore del Veicolo.
 - I danni la cui origine è anteriore alla data di effetto della Garanzia Guasti o posteriore alla sua scadenza.
 - I danni corrispondenti alla definizione di vizio di fabbricazione o vizio occulto.
 - I danni dovuti a vizio proprio del Veicolo e già esistenti al momento della conclusione del Contratto di cui l'Assicurato fosse a conoscenza e che non sia stato dichiarato all'Assicuratore o che non potesse ignorare secondo i criteri di ordinaria diligenza.
 - I danni aventi per origine la mancata o cattiva esecuzione, secondo la regola d'arte, di una riparazione o di un intervento di manutenzione sul Veicolo da parte di un professionista del settore auto, da parte dell'Assicurato o da tutte le persone autorizzate ad intervenire sul veicolo.
 - I danni a parti non coperte dal presente Contratto anche se il loro guasto è originato dalla rottura di una parte coperta.
 - I danni denunciati, indipendentemente dalla causa, qualora si siano verificati in un momento in cui il Veicolo non era in regola con il Piano di Revisione e Manutenzione.
 - Le operazioni di manutenzione, di messa a punto e regolazione o ai danni o incidenti aventi la normale Usura per origine.
 - Le riparazioni di buona pratica che si manifesti opportuno effettuare in occasione della riparazione.



ART. 5.2. ESCLUSIONI SPECIFICHE PER L'ASSISTENZA

Ferme restando le condizioni di eleggibilità di cui all'art. 2.2 e le esclusioni previste per le singole coperture, l'indennizzo è escluso qualora

- non siano rispettate le Istruzioni del Costruttore nell'utilizzo del Veicolo;
- non sia stato rispettato il Piano di Manutenzione e Revisione e le norme di manutenzione in genere, nonché in generale, la mancata o incompiuta esecuzione della manutenzione programmata;
- l'Assicurato per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- il Veicolo venga utilizzato per gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti
- il Veicolo si trovi in paesi in stato di guerra, civile o estera, occupazione militare, colpi di stato, riconosciuta instabilità politica o disordini civili, sommosse, invasioni, insurrezioni, saccheggi, atti vandalici, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione delle persone e dei beni, scioperi, esplosioni, terremoti, catastrofi naturali, fenomeni atmosferici, esplosione nucleare, fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, forza maggiore;
- il Veicolo venga utilizzato in modo improprio;
- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
- l'Assicurato o qualsiasi altro terzo al quale il Veicolo venga eventualmente affidato ponga in essere comportamenti dolosi o colposi;
- l'Assicurato non attivi la copertura entro la durata contrattuale prevista nel Modulo di Adesione e, in ogni caso, entro il termine di un anno da ciascun Sinistro.
- Frode o possesso illegale del veicolo.
- Abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni.
- Tentato suicidio o suicidio.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento.

Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'Evento che ha dato origine al diritto stesso.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

Le esclusioni e le limitazioni specifiche relative ad ogni singola prestazione di assistenza sono indicate nell'art. 3.2.



ART. 5.3. LIMITI ALLA GARANZIA GUASTI

La **Garanzia Guasti** può prevedere Massimali e Scoperti.

I Massimali e gli Scoperti sono indicati nel Modulo di Polizza sottoscritto dall'Assicurato a seconda della Formula contrattuale prescelta.

La Compagnia è tenuta a indennizzare l'Assicurato nei limiti del Massimale, espresso in euro e comprensivo di IVA, indicato nel Modulo di Polizza. Il valore degli organi e dei pezzi forniti ai fini del calcolo del Massimale è quello risultante dai listini del Costruttore del Veicolo.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare, per singolo Sinistro, il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blu.

L'Indennizzo è soggetto all'applicazione delle limitazioni e degli Scoperti indicati nel Modulo di Polizza a seconda della Formula contrattuale prescelta.

Indipendentemente dalla formula prescelta, per la sostituzione della batteria è previsto un Massimale per Sinistro pari a € 5.000 (cinquemila), IVA inclusa.

In ogni caso, la Compagnia non assumerà a proprio carico alcuna riparazione senza il previo consenso del Servizio Tecnico.

ART. 5.4. LIMITI ALL'ASSISTENZA

La Compagnia non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Le limitazioni specifiche relative ad ogni singola prestazione di assistenza sono indicate nell'art. 3.2.

ART. 6. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture operano per i Veicoli venduti e immatricolati in Italia e che, al momento del sinistro, si trovino nel territorio dei seguenti Stati:

Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Ferma restando l'estensione territoriale della Polizza di cui al paragrafo precedente, alcune garanzie rientranti nella copertura Assistenza prevedono specifiche limitazioni territoriali per cui si rinvia alle singole garanzie.

Se il Sinistro avviene all'estero, il Veicolo non deve essere stato più di 90 (novanta) giorni consecutivi al di fuori del territorio italiano.

In ogni caso, la Compagnia non effettuerà interventi nei paesi inclusi nell'estensione territoriale della Polizza qualora questi ultimi si trovino in stato di guerra, anche civile, sommossa, rivolta popolare, disordini, scioperi generali, o siano occorsi atti di terrorismo, esplosioni nucleari (tanto per uso civile quanto per uso militare).

SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA

ART. 7. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

ART. 7.1. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

Il Contratto ha la durata indicata nel Modulo di Polizza, prescelta dall'Assicurato.

Le coperture Estensione di Garanzia e Assistenza decorrono dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della garanzia legale o convenzionale del Costruttore o del Venditore operante sul Veicolo (Garanzia Esterna) e rimane in vigore per la durata indicata nel Modulo di Polizza.

Nel caso in cui la Garanzia Esterna rilasciata dal Costruttore del Veicolo dovesse prevedere un limite chilometrico, l'Estensione di Garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione alla Compagnia da parte dell'Assicurato del raggiungimento della percorrenza in km prevista dalla Garanzia Esterna, se antecedente alla predetta scadenza, ferma restando la durata indicata nel Modulo di Polizza.

La comunicazione di raggiungimento del limite chilometrico e relativa richiesta di anticipo della decorrenza, dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo raggiungimento, con una tolleranza di 1.000 (mille) chilometri. Trascorso tale termine, la Compagnia si riserva il diritto di non accogliere la richiesta di anticipazione ed eventuali Sinistri occorsi nel periodo anteriore alla comunicazione non saranno indennizzati.

Per entrambe le coperture, l'Assicurazione dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta nel medesimo giorno dell'acquisto dell'autoveicolo o in data successiva purché entro il trentacinquesimo mese di anzianità del Veicolo, a condizione che residui almeno un mese di Garanzia Esterna.

Le coperture cesseranno la propria efficacia in caso di distruzione del Veicolo per qualsiasi causa questa avvenga.

La copertura decorre a condizione che sia stato pagato il relativo premio. In caso di mancato pagamento del

premio, la copertura assicurativa è sospesa dal quindicesimo (15°) giorno successivo a quello di mancato pagamento e riprende dalle ore 24:00 del giorno di accredito. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di sottoscrizione del contratto mediante Firma Elettronica Avanzata (FEA). In tal caso, il Contraente/Assicurato dovrà aderire a tale servizio fornendo le informazioni necessarie richieste (indirizzo e-mail e/o pec e numero di cellulare) e secondo le modalità disponibili anche sul sito della Compagnia.

ART. 7.2. QUANDO E COME CESSANO LE COPERTURE

Le coperture cessano la propria efficacia in caso di distruzione del Veicolo per qualsiasi causa questa avvenga. In particolare, le coperture per i singoli Veicoli cessano a seguito di:

- a) perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo;
- b) confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione;
- c) perdita delle condizioni di assicurabilità previste, nel corso del Contratto.

In tali casi, il Contraente non ha diritto alla restituzione del Premio già versato.

ART. 7.3. VENDITA DEL VEICOLO

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo.



Il trasferimento di proprietà determina la cessazione della copertura assicurativa qualora avvenga a un soggetto non privato (quale a titolo esemplificativo le persone giuridiche).

In caso di trasferimento di proprietà ad un soggetto privato, la garanzia può essere trasferita al nuovo proprietario del Veicolo, purché l'Assicurato o il nuovo proprietario ne diano tempestivo avviso alla Compagnia nel termine di 15 (quindici) giorni dall'effettivo trasferimento, inviando la documentazione a supporto della richiesta.

ART. 8. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

ART. 8.1. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è determinato per entrambe le coperture in base alle caratteristiche, all'anzianità ed alla potenza espressa in Kilowatt del Veicolo nonché alla durata del Contratto ed è indicato nel Modulo di Polizza.

Se il Contratto è stipulato per una durata superiore ai 12 (dodici) mesi al Premio si applica in media una riduzione pari al 2%. Il Premio indicato nel Modulo di Polizza comprende già la suddetta riduzione. A fronte dello sconto applicato l'Assicurato non potrà recedere per i primi 5 anni di durata della Polizza come indicato al successivo art. 9. delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Premio viene corrisposto interamente alla conclusione del Contratto. Non è prevista la possibilità di frazionare il Premio.

Il pagamento del Premio può essere effettuato con i mezzi di pagamento consentiti dall'intermediario nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa primaria e regolamentare.

Se il pagamento del Premio è effettuato in contanti, si applicano i limiti previsti dall'art. 54, comma 7 del Regolamento IVASS n.40/2018.



In caso di mancato pagamento del Premio da parte dell'Assicurato, la copertura assicurativa è sospesa a partire dal 15° giorno successivo da quello di mancato pagamento del Premio.

La copertura riprende dalle ore 24.00 del giorno di accredito del Premio sul conto corrente della Compagnia.

Il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto, non agisce per la riscossione.

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a carico dell'Assicurato.

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (► art. 2952 c.c.).

ART. 9. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA

ART. 9.1. DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Nel caso di contratti poliennali di durata superiore a 5 (cinque) anni, a partire dal quinto anno di efficacia del Contratto, l'Assicurato può recedere, con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla fine dell'annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso (► art. 1899 c.c.). Per contratti poliennali di durata inferiore o uguale a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.

In caso di recesso, a partire dal quinto anno di efficacia del Contratto sarà restituito all'Assicurato, entro 30 (trenta) giorni dalla data del recesso, il Premio già pagato relativo al periodo di rischio residuo (secondo il criterio pro-rata temporis), al netto delle imposte di legge e delle spese.

Qualora, durante il periodo per l'esercizio del recesso, sia denunciato alla Compagnia un Sinistro, la Compagnia riconoscerà l'Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi del presente Contratto) e tratterà il Premio

versato anche qualora l'Assicurato, successivamente alla denuncia del Sinistro, dichiari di voler recedere.

In caso di sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione, l'Assicurato o la Compagnia possono recedere dalla Polizza dandone comunicazione all'altra parte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, secondo le modalità indicate all'art.13.

Comunicato il recesso a seguito di sinistro, in caso

- di rifiuto del sinistro, l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e delle spese sostenute;
- di accoglimento del sinistro e conseguente pagamento della prestazione, l'Assicurato non ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto.

Il Premio rimarrà comunque acquisito dalla Compagnia qualora durante il periodo di copertura siano stati pagati uno o più Sinistri.

ART. 10. QUALI OBBLIGHI CI SONO

ART. 10.1. CORRETTEZZA DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato sulle circostanze che incidano sulla valutazione del rischio (► artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.) possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione;
- la cessazione del Contratto.

ART. 10.2. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Compagnia le circostanze che comportino un aggravamento del rischio e che avrebbero comportato, al momento della sottoscrizione, una diversa valutazione da parte della Compagnia (► art. 1898).

In tali casi, la Compagnia ha diritto di recedere dal Contratto entro 1 (uno) mese dal giorno in cui ha ricevuto o avuto conoscenza dell'aggravamento del rischio.

ART. 10.3. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E MANUTENZIONE

L'Assicurato dovrà fare eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione richieste dal costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista. La mancata esecuzione delle predette operazioni di manutenzione comporterà l'inoperatività delle garanzie previste dalla Polizza.

NOTA BENE:

La **manutenzione** dovrà essere eseguita:

- presso l'officina del Concessionario Venditore o
- presso una **officina meccanica autorizzata dalla casa costruttrice**.

L'inosservanza o la mancata prova del rispetto del Piano di Revisione e Manutenzione è sempre e in ogni caso motivo di esclusione dalla copertura assicurativa offerta dalla Polizza nonché della perdita dell'eventuale diritto all'indennizzo.

La mancata manutenzione del Veicolo è ritenuta ipotesi di aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 10.2. delle presenti Condizioni.

Per non incorrere nella cessazione della garanzia, l'Assicurato dovrà pertanto:

- procedere alle operazioni di manutenzione, verifica e regolazione necessarie per prevenire danni ai pezzi garantiti;
- poter giustificare ogni intervento di manutenzione con il libretto di manutenzione consegnato dal Costruttore del Veicolo, completato e firmato dal meccanico ad ogni manutenzione, e le fatture corrispondenti.

Queste operazioni saranno verificabili in qualsiasi momento dal Servizio Tecnico.

ART. 10.4. ADESIONI MULTIPLE

Non sono consentite adesioni multiple. L'adesione dell'Assicurato al presente Contratto è relativa all'acquisto di un solo Veicolo.

L'Assicurato potrà in ogni caso aderire alla polizza di Estensione di Garanzia e Assistenza in relazione a ulteriori Veicoli acquistati.

ART. 10.5. FRODI

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo si riveli **fraudolenta** o siano **usati mezzi o espedienti fraudolenti** dall'Assicurato o da terzi, la Compagnia richiederà all'Assicurato la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente pagate a titolo di indennizzo.

**ART. 10.6. ALTRE ASSICURAZIONI**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio (► art. 1910 c.c.)

In caso di omissione dolosa di tali informazioni da parte dell'Assicurato, la Compagnia non sarà tenuta a pagare l'indennità.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi del Sinistro o dal momento in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del Sinistro medesimo.

La somma complessiva degli indennizzi erogati dalle diverse Compagnie non può essere superiore all'ammontare del danno subito dall'Assicurato.

ART. 11. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**ART. 11.1. FORO COMPETENTE**

Il foro competente per le controversie derivanti dal Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

ART. 11.2. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:

- OPTEVER ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia,
Via Enrico Tazzoli, 6 – 20154 Milano (MI) – mezzo posta;
- e-mail: reclami.it@opteven.com

La Compagnia gestisce il reclamo dando riscontro entro il **termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo**.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia, scrivendo a IVASS - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745 - PEC: ivass@pec.ivass, nei seguenti casi:

- **reclami** per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- **reclami** già inoltrati direttamente alla Compagnia per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).
- **reclami** inoltrati direttamente alla Compagnia, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, o **ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:**

- a) **l'Arbitro Assicurativo, ("c.d. ASS")** organismo istituito presso IVASS e disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 215/2024, attivabile in via facoltativa e in alternativa agli altri strumenti ADR previsti dalla normativa. Il ricorso si trasmette in via telematica accedendo al sito dell'Arbitro Assicurativo al seguente indirizzo: www.arbitroassicurativo.org dove sarà possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso ed ogni altra indicazione utile. Prima di presentare un ricorso all'Arbitro Assicurativo il reclamante deve presentare un reclamo scritto all'Impresa di assicurazione e/o all'intermediario ai recapiti sopraindicati a pena d'inammissibilità. Nel caso in cui non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo e/o non riceva riscontro nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, potrà rivolgersi all'Arbitro Assicurativo. Il ricorso può essere presentato personalmente allegando tutta la documentazione a fondamento dello stesso inclusa la prova dell'avvenuta presentazione del reclamo all'Impresa e/o all'Intermediario. La procedura si svolge online sul portale dell'ASS nel rispetto dei termini perentori ivi indicati per il deposito degli atti difensivi (memoria di controdeduzioni da parte dell'impresa e/o intermediari; memoria di replica da parte del ricorrente; memoria di controreplica da parte dell'impresa e/o intermediario). All'esito della trattazione, la decisione verrà comunicata dal collegio dell'Arbitro Assicurativo al reclamante. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del ricorso potrà rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria.
- b) **la mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come **condizione di procedibilità** per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli

Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.

- c) la **negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad IVASS può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo"

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR - DCPC / SIR, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS CEDEX 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

ART. 12. LEGGE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

ART. 13. COME COMUNICARE CON LA COMPAGNIA

Ogni comunicazione nei confronti della Compagnia dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli, 6 – 20154 Milano (MI)

Telefono: +39 02 87293411

e-mail: info.it@opteven.com

PEC: opteven_assurances@legalmail.it

SEZIONE 3: GESTIONE DEI SINISTRI



ART. 14. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

ART. 14.1. FORMALITÀ DA COMPIERE IN CASO DI SINISTRO PER GUASTI MECCANICI

In caso di Guasto, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Compagnia.

La denuncia del Sinistro deve essere effettuata contattando la Compagnia ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. - SERVIZIO TECNICO

Tel. +39 02 87 29 34 25

e-mail: serviziotecnico@opteven.com

o tramite il modulo online messo a disposizione all'officina riparatrice sul sito it.opteven.com

L'Assicurato deve fornire:

- i propri dati identificativi;
- I dati identificativi del Veicolo;
- gli estremi della Polizza;
- un recapito telefonico;
- il luogo dove si trova il Veicolo

- tutti gli altri dati necessari per ricevere l'assistenza.

Successivamente al Sinistro, l'Assicurato deve tempestivamente trasmettere alla Compagnia una denuncia di Sinistro in forma scritta, recante la descrizione, il luogo e le cause del Sinistro completa dei documenti utili alla istruzione e valutazione del medesimo da parte della Compagnia.

In caso di Sinistro, la Compagnia provvede al pagamento della Prestazione assicurativa a seguito della riparazione del Guasto occorso al Veicolo indicato nel Modulo di Adesione. Il pagamento della Prestazione potrà essere effettuato direttamente a favore dell'Assicurato o, per conto dell'Assicurato, direttamente in favore dell'officina autorizzata incaricata della riparazione.

In caso di Sinistro occorso all'estero, l'Assicurato è tenuto, in ogni caso, ad anticipare il costo della riparazione effettuata dall'officina incaricata e autorizzata dalla Compagnia.

L'Assicurato dovrà fornire all'officina riparatrice, individuata d'accordo con la Compagnia, l'autorizzazione per lo smontaggio, al fine di effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto e quindi far pervenire alla Compagnia tramite la piattaforma online messa a disposizione dalla stessa o tramite e-mail a serviziotecnico@opteven.com un preventivo dettagliato contenente le seguenti informazioni:

- a) data in cui si è verificato il Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto;
- b) dati dell'Assicurato (nome e cognome, recapito telefonico);
- c) dati del Veicolo (marca, modello, targa);
- d) dati dell'officina riparatrice (Ragione Sociale, Partita Iva, recapito telefonico e fax, nominativo della persona da contattare);
- e) causa del Guasto;
- f) preventivo dettagliato a diagnosi certa (manodopera, ricambi con numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo delle parti componenti e dei pezzi).

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante l'acquisto e la proprietà del Veicolo (copia del libretto di circolazione e della polizza r.c. auto), nonché la documentazione relativa all'effettuazione del Piano di Revisione e Manutenzione. La Compagnia si riserva altresì di inviare propri periti di fiducia al fine di esaminare il Veicolo prima dell'intervento dell'officina riparatrice.

La Compagnia ha facoltà di fornire direttamente all'officina i pezzi di ricambio nuovi o rigenerati. La Compagnia si riserva inoltre il diritto di recuperare il pezzo danneggiato dall'officina riparatrice, revisionarlo nei tempi tecnici necessari e restituirlo per l'installazione.

L'Assicurato deve:

- collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di assistenza, fornendo alla Compagnia qualsiasi informazione riguardante le circostanze e le conseguenze del Sinistro oltre alle informazioni complementari che lo stesso dovesse richiedere;
- presentare i documenti giustificativi, le ricevute e quanto altro giustifichi sia il verificarsi del Sinistro, sia le circostanze che dimostrino la copertura assicurativa, sia infine le spese indennizzabili ai sensi della stessa;
- fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Compagnia intende intraprendere per limitare le conseguenze del Sinistro.

Se si verifica un Sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) **impiegare tutti i mezzi a propria disposizione per ridurre al minimo le conseguenze del Sinistro** (► art. 1914 c.c.). Se l'inosservanza è dolosa e ha determinato un danno significativo alla Compagnia, quest'ultima è esonerata dall'adempimento della propria Prestazione. In tale caso, la Compagnia può **ridurre o negare** la Prestazione assicurativa (► art. 1915 c.c.);
- b) comunicare alla Compagnia l'esistenza di altre polizze assicurative che l'Assicurato abbia eventualmente stipulato per coprire i rischi già oggetto della Polizza (► art. 1901 c.c.);
- c) collaborare alla corretta gestione del Sinistro e fornire alla Compagnia qualsiasi tipo di informazioni sulle circostanze e conseguenze del Sinistro (► art. 1913 c.c.), in aggiunta alle informazioni complementari che costui eventualmente richieda. L'inosservanza di tale dovere esonera l'Assicurazione dall'obbligo di adempiere alle proprie Prestazioni;
- d) riunire i giustificativi, ricevute, attestati e denunce che giustifichino l'avvenimento del Sinistro.

L'Assicurato non dovrà, in nessun caso, negoziare, ammettere o rifiutare reclami di terzi riguardo al Sinistro, salvo che riceva autorizzazione espressa, per iscritto da parte della Compagnia.



In ogni caso qualsiasi intervento sul Veicolo deve essere inderogabilmente e preventivamente autorizzato dalla Compagnia. In mancanza di autorizzazione, la Compagnia si riterrà esonerata dall'adempimento delle sue obbligazioni.

La Compagnia ha obbligo di procedere al pagamento della prestazione oggetto della copertura entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della documentazione completa comprendente il documento comprovante le

spese effettuate per la riparazione del Veicolo e indicante il numero di autorizzazione del Sinistro, fornito dal Servizio Tecnico.

PERIZIA IN CONTRADDITTORIO

In caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia a un determinato intervento di riparazione, l'Assicurato può richiedere una perizia da parte di un terzo designato di comune accordo con il Servizio Tecnico.

Le spese peritali saranno a carico dell'Assicurato.

Le spese peritali saranno completamente rimborsate se la perizia dimostrerà che l'intervento è coperto dalla Garanzia Guasti.

AMBITO NORMATIVO

Le disposizioni relative alla Garanzia Guasti non sostituiscono né riducono le garanzie relative ai vizi occulti previste dal Codice Civile e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile.

La presente copertura assicurativa è complementare rispetto alla garanzia legale o convenzionale previste in relazione al contratto di acquisto del Veicolo. Indipendentemente dalla presente copertura, il venditore è tenuto a garantire che il bene resti immune dai difetti di conformità del bene oggetto del contratto di compravendita, secondo quanto previsto dalla disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta (► art. 1490 c.c.).

I diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.

ART. 14.2. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero dall'Italia e dall'Estero:

800 230935 dall'Italia

e +39 02 24128702 dall'Estero

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. +39 02/24128245

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Modello e targa del Veicolo
4. Chilometraggio del Veicolo
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per qualsiasi comunicazione, l'Assicurato potrà contattare la Compagnia ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI), tel +39 0287293411 – e-mail: info.it@opteven.com.

I diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa, redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "Regolamento" o "GDPR") e al Codice della privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018 è fornita al Contraente e all'Assicurato (di seguito anche "Interessato") al fine di informarlo in merito al trattamento che riguarda i suoi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

OPTeven ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI) è titolare del trattamento dei dati personali dell'Interessato - tel. +39 02 87293411 - info.it@opteven.com.

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

La Compagnia ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), contattabile all'indirizzo dpo.it@opteven.com.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali dell'Interessato è svolto in modo lecito, compatibile e limitatamente alle finalità perseguite dal Titolare del trattamento, fondandosi sulle le basi giuridiche indicate di seguito.

Nello specifico, il trattamento dei dati personali è:

- necessario per lo **svolgimento dell'attività assicurativa** da parte del Titolare del trattamento e di tutte le attività funzionali alla conclusione e all'esecuzione del contratto. I dati personali dell'Interessato vengono pertanto trattati in base alla necessità di dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. b) del GDPR. La mancata comunicazione dei dati, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto, impedisce la stipulazione e l'esecuzione del contratto assicurativo di cui l'Interessato è parte o a cui ha aderito;
- finalizzato all'**adempimento di obblighi normativi** e regolamentari ad esempio in materia distributiva (gestioni sinistri, e reclami), amministrativa (gestione dei pagamenti) antiriciclaggio e fiscale, cui il Titolare del trattamento è tenuto in conformità alla disposizione di cui all'art. 6 comma 1 lett. c) del GDPR;
- orientato anche allo **svolgimento di attività commerciali e di marketing**, solo su espresso consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del GDPR. In questo contesto, si rammenta che l'interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati per tale finalità, tuttavia la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della stessa.
- finalizzato all'occorrenza alla **tutela in fase giudiziaria** dei diritti e degli interessi del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del GDPR.

CATEGORIE DI DATI RACCOLTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Per il conseguimento delle finalità perseguite dal Titolare del trattamento verranno trattati i seguenti dati personali riferibili all'Interessato:

- 1) Dati comuni: dati identificativi (ad esempio nome e cognome), dati di contatto (come indirizzo di residenza e di posta elettronica) e dati bancari;
- 2) Dati appartenenti a categorie particolari: tali dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento saranno trattati dal Titolare del trattamento sulla base del consenso esplicito reso dall'Interessato.

Il trattamento potrà essere svolto in forma manuale o tramite modalità automatizzata, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati potrebbero essere trasmessi e trattati:

- I soggetti che si occupano della fase distributiva del prodotto;
- se necessario, altri assicuratori e riassicuratori;
- alle Compagnie e alle società del Gruppo Opteven.

I dati sono in ogni caso trattati, conservati e gestiti soltanto all'interno del territorio dello Spazio Economico Europeo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali sono conservati fino a 10 anni dalla cessazione del rapporto assicurativo con l'Interessato in base al legittimo interesse del Titolare di poter tutelare il proprio diritto di difesa nell'ipotesi di controversia giudiziaria.

Nel caso in cui l'adesione non dovesse andare a buon fine, impedendo la stipulazione del contratto assicurativo, i dati sono conservati per il periodo di un anno, nel caso in cui l'Interessato abbia dato esplicito consenso per il trattamento a fini commerciali e di marketing.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

I soggetti cui si riferiscono i dati personali dispongono della facoltà di esercitare in qualunque momento e nei

limiti di seguito riportati i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso ai dati personali:** l'Interessato potrà chiedere se sia in corso un trattamento dei propri dati personali, ottenendo l'accesso agli stessi e le informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie dei dati trattati, ai destinatari dei dati stessi, al periodo di conservazione, all'esistenza del diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla opposizione e alla limitazione dei dati, nonché alla possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo.
- **Diritto alla rettifica:** l'Interessato può richiedere al Titolare che i propri dati personali vengano rettificati, se inesatti ovvero integrati se incompleti.
- **Diritto alla cancellazione:** la cancellazione dei dati personali dell'interessato potrà essere accordata qualora tali dati non siano più utili per perseguire le finalità sopra indicate, in caso di revoca del consenso al trattamento e di opposizione al trattamento. I dati personali dovranno inoltre essere cancellati se interviene un obbligo legale in tal senso, cui il Titolare è soggetto oppure se trattati illecitamente.
- **Diritto alla limitazione del trattamento:** nelle ipotesi contemplate dall'art. 18 del Regolamento l'Interessato potrà chiedere che il trattamento dei suoi dati personali venga limitato. In questa circostanza il Titolare potrà trattare i dati salvo che per la conservazione degli stessi, con il consenso dell'Interessato ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona o per motivi di interesse pubblico.
- **Diritto all'opposizione:** sarà possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri Dati personali, se lo stesso sia fondato su un interesse legittimo. Tale diritto di opposizione potrebbe non essere accordato nel caso in cui prevalga un motivo legittimo del Titolare, ovvero se i dati siano necessari all'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **Diritto alla portabilità:** l'Interessato ha diritto ad ottenere i propri dati personali forniti al Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.
- **Diritto di revoca:** l'Interessato può revocare il proprio consenso in relazione al trattamento dei dati personali, qualora il consenso stesso costituisca la base giuridica del trattamento. In ogni caso rimane lecito il trattamento dei dati personali effettuato prima della revoca. Nello specifico l'Interessato potrà revocare il consenso dei dati forniti per finalità promozionali e di marketing.

Si informa inoltre l'Interessato che potrà proporre reclamo dinnanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorità di controllo italiana in materia di protezione dei dati personali.

L'Assicurato può esercitare tali diritti mediante richiesta scritta (indicando nome, cognome e codice fiscale e allegando copia di un documento d'identità o di altro documento che consenta l'identificazione del richiedente e precisando quale diritto si intenda esercitare), indirizzata alla Compagnia all'indirizzo di posta elettronica dpo. it@opteven.com o ai recapiti di seguito indicati: OPTEVER ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI). La Compagnia darà riscontro entro il termine regolamentare di un mese, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

SERVIZIO TECNICO

Richieste di presa in carico e informazioni

Tel. +39 02 87293425

@: serviziotecnico@opteven.com

SERVIZIO CLIENTI

Tel. +39 02 87293421

@: servizioclienti@opteven.com

ASSISTENZA STRADALE

24 h su 24 - 7 giorni su 7

Per l'Italia

Numero Verde

800 230935

Per l'Estero

Tel. +39 02 24128702

OPTEVEN ASSURANCES S.A.

Via Enrico Tazzoli 6

20154 MILANO (MI)

Tel : +39 02 87293411

it.opteven.com

The logo for Opteven, featuring the word "opteven" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "v" is stylized with a thick orange diagonal stroke that extends upwards and to the right, ending above the letter "n".